

un terzo a chiedergli un prestito sopra i suoi beni, questo terzo, cui si rivolga il marito o l'amministratore, troverà nell'iscrizione dell'ipoteca, comunque generale, l'avvertimento che il patrimonio di questo individuo non potrebbe rispondere di sufficiente cautela per il denaro che gli darebbe a prestito. Or dunque, signori, qual è l'interesse che resta ancora in questione su cotesto argomento fino a che non sia pienamente attuata la disposizione dell'articolo 38? L'interesse del possessore del fondo, del debitore, il quale, avendo l'intero suo patrimonio vincolato a cautela di cotesti particolari diritti, non potrà trovare, sul patrimonio in siffatta maniera obbligato, facilmente i mutui i quali vengano in soccorso a' suoi bisogni.

Ma, o signori, contro questo, che è l'unico inconveniente che pesa non sopra il terzo, ma sopra il possessore del fondo e sopra il debitore, la legge attuale, lo stesso Codice civile permette sicuro rimedio, imperocchè, nel sistema del Codice civile, questo marito, che ha l'ipoteca dotale su tutti i suoi beni, e questo amministratore potranno rivolgersi ai tribunali e domandare la restrizione dell'ipoteca legale, quando essa sia soverchia alle garanzie per cui sia stata presa.

Ora, o signori, quando per questa disposizione dell'articolo 38 della legge transitoria, la quale disposizione, o signori, quantunque venga da un ministro che ha nome di Cortese, certo non fu molto benevola né per gli interessi delle donne né per gli interessi dei minori, si fa così grave condizione ad interessi che hanno radice in diritti acquistati, domando io se non sia il caso che il Governo ed il Parlamento prendano in considerazione tutte quelle ragioni le quali possano per avventura comandare in questa parte la derogazione dell'articolo 38.

È per queste considerazioni, o signori, che io credo che si dovesse dalla Commissione insistere nel suo ordine del giorno, e questo dovesse essere dal Ministero accettato. Ma, posciachè la Commissione lo abbandona, io mi permetterò di ripigliarlo per mio conto, e prego la Camera ad adottarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La nuova obbiezione, così eruditamente e dottamente esposta dall'onorevole preopinante, che ha ripreso per suo conto l'ordine del giorno della Commissione, è l'obiezione che si è fatta sempre quando si è voluto sostenere l'ipoteca legale della moglie e dei pupilli senza bisogno di iscrizione, e ciò per la difficoltà di poter combattere l'interesse di coloro che sono chiamati a fare queste iscrizioni, cioè dei mariti e dei tutori, mentre che per il loro interesse proprio sono spinti a non farle, provvedendo così assai meglio a loro stessi che non all'interesse della moglie e dell'amministrazione che tengono. Riplico ciò che dissi poco fa quando ebbi l'onore di prendere la parola per la prima volta.

Si tratta in questo caso di mettere in questione il principio su cui si poggia il Codice. Il Codice civile ha voluto la pubblicità e la specificazione dell'ipoteca anche per la donna maritata e per i pupilli, per evitare che la mala voglia del marito o del tutore potesse ledere i diritti delle persone che dovrebbero difendere; e la legge transitoria non ha fatto altro sul proposito se non se ripetere ciò che è stato scritto nel Codice, dando l'obbligo di fare questa rettificazione a quegli stessi individui, a quelle stesse persone alle quali dà il Codice civile l'obbligo di fare le iscrizioni come se si trattasse di un matrimonio, come se si trattasse di una tutela incominciata sotto le sue disposizioni. Comprendo che può dirsi: come, in questo caso, quando si tratta di matrimoni contratti sotto l'impero del Codice, e quando si tratta di tutela dallo stesso Codice regolata vi sono maggiori mezzi di provvedere alle iscrizioni delle donne maritate e dei pupilli per riguardo alla tutela dei loro diritti in ragione delle persone che ne sono incaricate; ma o signori, io vi pregava di tener conto che su questi stessi individui (meno i cancellieri ed i notai che sono stati esclusi) l'autorità è chiamata a sorvegliare perchè eseguano le iscrizioni o rettificazioni volute dalla legge transitoria, a farle anche di ufficio; il regio procuratore è quello il quale è stato di fatto incaricato ed ha eseguito le rettificazioni delle iscrizioni delle amministrazioni sotto la sua sorveglianza. E, come dicevo, tali magistrati hanno ottenuto a loro cura e diligenza gli elenchi da parte dei conservatori, hanno proceduto a fare le opportune ricerche per ottenere le specificazioni; quindi voi vedete, o signori, che nella legge non manca un mezzo con cui sopperire alla deficienza dei mariti e dei tutori, e come di fatto questo mezzo non è stato inefficace, essendosi già provveduto per gran parte delle iscrizioni legali, delle quali a buona ragione si preoccupavano coloro che domandavano le modifiche e le riforme.

Vi dissi, o signori, che io respingevo l'ordine del giorno come sta, perchè la Camera verrebbe con esso a dichiarare che la legge della quale noi discutiamo è nella sua disposizione inesequibile e di gravissima difficoltà nella applicazione; ma, malgrado che io respingessi quest'ordine del giorno, poteva però assicurare la Camera che io continuava gli studi e l'applicazione non in astratto ma sui particolari, sui fatti, perchè io credo che la miglior cosa per fare leggi buone ed opportune sia quella di basarle sui risultati che dà il fatto e l'esperienza, di vedere cioè quali difficoltà si erano incontrate propriamente per queste rettifiche e rinnovazioni delle iscrizioni legali; e, se mai vi fosse stato bisogno di un rimedio legislativo sul proposito, in vista e tenendo conto delle circostanze tutte, il Governo non avrebbe esitato a proporlo.

Ma credevo inopportuno e inconveniente, mentre ancora non siamo certi quali rimedi devono e possono u-